

Allegato n. 5**Schema di contratto relativo al
Servizio di pulizia e igiene ambientale presso gli uffici di CEIPIEMONTE**

- Tra Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
(qui di seguito denominato "CEIPIEMONTE")
con sede legale in Corso Regio Parco 27, Torino (Italia), P.IVA n. 09489220013,
in persona del Direttore Generale Giuliano Lengo,
- e la società ...
(qui di seguito denominato "Appaltatore" e, unitamente a CEIPIEMONTE, collettivamente
denominati "Parti") con sede legale in
P.IVA n.,
in persona del legale rappresentante sig.,

Art. 1. - Oggetto

Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento del "Servizio di pulizia e igiene ambientale" (in seguito "Servizio") presso la sede di CEIPIEMONTE, sita in Torino, corso Regio Parco 27 secondo le condizioni tutte stabilite nel presente contratto, nel Bando di Gara, nel Capitolato Speciale d'oneri ed ai relativi allegati.

Art. 2. - Durata

Il presente contratto ha durata per il primo semestre 2016, dal 2 gennaio al 30 giugno 2016, ed è rinnovabile, alla scadenza di ogni semestre, su comunicazione scritta e a discrezione di CEIPIEMONTE, per ulteriori due semestri consecutivi, sino ad un massimo di complessivi tre semestri, impegnandosi sin d'ora l'Appaltatore aggiudicatario anche per tale eventuale rinnovo, salvo facoltà di recesso anticipata di CEIPIEMONTE da esercitarsi in qualunque momento con un preavviso scritto di quindici giorni.

CEIPIEMONTE si riserva altresì, con il medesimo preavviso, di limitare, per parte o per tutta la durata del semestre, il servizio ad alcune porzioni dell'immobile. A tale limitazione corrisponderà una riduzione percentuale del corrispettivo secondo i valori di seguito indicati:

1. piano terreno (inclusi servizi igienici)	15%
2. piano terzo (inclusi servizi igienici)	15%
3. piano quarto (inclusi servizi igienici)	15%
4. piano quinto (inclusi servizi igienici)	15%
5. piano sesto (inclusi servizi igienici)	15%
6. basso fabbricato	15%
7. magazzino	10%

Per esempio, se in un dato semestre CEIPIEMONTE richiedesse di prestare il servizio in tutto l'immobile ad eccezione dei piani quinto e sesto, il prezzo offerto dall'aggiudicatario sarebbe corrisposto in misura ridotta del 30%.

Art. 3. - Obblighi

In particolare l'Appaltatore aggiudicatario assume le seguenti obbligazioni:

- 3.1 eseguire tutte le prestazioni inerenti al Servizio indicate nel Bando e relativi allegati, e nel Capitolato Speciale d'Oneri in particolare, che sono da considerarsi quale contenuto del Servizio indicato nel presente contratto al fine di assicurare l'igiene, l'aspetto decoroso dei



- locali ed interferendo il meno possibile con le attività di CEIPIEMONTE;
- 3.2 operare in piena autonomia, assumendo ogni decisione in merito all'organizzazione del lavoro, alle modalità tecniche di intervento, alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature e quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio di pulizia, nel rispetto delle scadenze e delle modalità previste dalla legge e dal presente contratto;
 - 3.3 prestare il Servizio per mezzo di un contenuto numero di addetti (comunque non superiore a cinque) i cui nominativi verranno tempestivamente comunicati a CEIPIEMONTE, così come le eventuali relative modifiche;
 - 3.4 consentire a CEIPIEMONTE l'espletamento di attività di coordinamento e vigilanza sul Servizio. In particolare l'Appaltatore aggiudicatario si obbliga a consentire a CEIPIEMONTE di effettuare, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, anche mediante enti e strutture competenti, verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento. I controlli possono anche consistere in prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l'uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti da impiegarsi per il Servizio e l'esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni;
 - 3.5 l'Appaltatore aggiudicatario si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire ed agevolare lo svolgimento delle suddette verifiche e di provvedere ai correttivi eventualmente indicati da CEIPIEMONTE;
 - 3.6 redigere, a richiesta di CEIPIEMONTE, un piano di lavoro trimestrale da consegnare entro la prima settimana di ogni trimestre ed impegnarsi a rispettarlo;
 - 3.7 osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, comprese quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi, in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate;
 - 3.8 provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/08, la completa sicurezza durante lo svolgimento del servizio e l'incolumità delle persone addette al servizio stesso e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando di conseguenza CEIPIEMONTE da qualsiasi responsabilità. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra e tutte quelle applicabili, anche se entrate in vigore successivamente all'affidamento del Servizio, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale;
 - 3.9 manlevare e tenere indenne CEIPIEMONTE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e tutte quelle applicabili;
 - 3.10 provvedere a propria cura e spese agli oneri relativi all'impiego di:
 - a) divise per il personale impiegato;
 - b) tessere di riconoscimento;
 - c) sacchi per la raccolta dei rifiuti;
 - d) prodotti usati nell'espletamento del servizio, che devono essere idonei per uso e quantità, di buona qualità e conformi ai requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia e prodotti da aziende altamente specializzate;
 - e) attrezzature e macchinari usati nell'espletamento del servizio, idonei per uso e quantità, di buona qualità e conformi ai requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia e prodotti da aziende altamente specializzate atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie, dotate, in caso di aspirazione di polveri, di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge;
 - f) montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio di vetri e vetrate e dei lampadari o corpi illuminanti presenti presso la sede di CEIPIEMONTE;



- g) di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal d.lgs. n. 81/08;
 - h) ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per la prestazione del servizio stesso o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento degli obblighi previsti;
 - i) ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio (es. tassa di occupazione suolo pubblico, noleggio attrezzature speciali, ecc.);
- 3.11 utilizzare acqua ed energia elettrica fornita da CEIPIEMONTE ad esclusivo rischio dell'Appaltatore aggiudicatario, anche in caso di danni a terzi. Nessuna responsabilità potrà far carico a CEIPIEMONTE per danni derivati all'Appaltatore o a terzi dal suddetto utilizzo;
- 3.12 non costituire presso la sede di CEIPIEMONTE deposito/scorte di prodotti infiammabili;
- 3.13 predisporre, a richiesta di CEIPIEMONTE, relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi;
- 3.14 sottoporre a CEIPIEMONTE, prima del loro utilizzo, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti, ecc.) che intende impiegare, con il seguente contenuto minimo:
- a) nome del produttore,
 - b) caratteristiche del prodotto,
 - c) contenuto in percentuale dei principi attivi,
 - d) dosaggio di utilizzo,
 - e) pH della soluzione in uso,
 - f) simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento;
- 3.15 allegare alle suddette schede una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 art. 47, attestante la totale conformità dei prodotti utilizzati con quanto previsto nel contratto;
- 3.16 utilizzare i detergenti ed i disinfettanti ad esatta concentrazione, prepararli "di fresco" e dopo l'uso lavare ed asciugare accuratamente il materiale;
- 3.17 non utilizzare prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare:
- a) prodotti classificati come molto tossici (T+), tossici (T), corrosivi (C), nocivi (Xn), irritanti (Xi) associati alle fasi di rischio R41, R42 e/o R43) o come pericolosi per l'ambiente (N) secondo la direttiva 1999/45/EC s.m.i. ed il d.lgs 65 marzo 2003 s.m.i.;
 - b) prodotti contenenti composti organici volatili in concentrazione superiore al 10% in peso del prodotto (20% nel caso di prodotti per pavimenti). E' ammesso l'uso dei seguenti solventi in percentuale fino al 30%: etanolo, isopropanolo, n-propanolo, acetone;
 - c) prodotti contenenti i seguenti ingredienti:
 - quelli classificati come molto tossici (R26, R27, R28), tossici (R23, R24, R25), cancerogeni (R45, R49), mutageni (R46) o tossici per la riproduzione (R60, R61), che possono provocare danni gravi irreversibili (R39), o gravi danni alla salute dietro prolungata esposizione (R48) secondo la direttiva 67/548/CEE e d.lgs 52/97;
 - idrocarburi aromatici o alogenati;
 - acido Etilendiamminotetracetico (EDTA);
 - alchifenoletossilati;
 - formaldeide e composti che possono cedere formaldeide;
 - sbiancanti a base di cloro (che comportano la formazione di cloro attivo);
 - composti organici alogenati;
 - ftalati;
 - prodotti odorigeni sintetici: Nitro-musk e musk composti policiclici;
 - contenenti tensioattivi non rapidamente biodegradabili (OECD 301-F);
 - contenenti conservanti con un potenziale di bio-accumulo (Pow) >3 o exp. BCF>100;
- 3.18 non usare sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti su piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si potranno usare dei detergenti lievemente acidi; sui pavimenti in PVC, parquet, linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti



- contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina che li danneggerebbero irreparabilmente;
- 3.19 non usare prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC);
 - 3.20 in nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame o in leghe (ottone, bronzo e acciaio) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi aggressioni chimiche o fisiche;
 - 3.21 eseguire il Servizio con strumenti ed attrezzature proprie, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza antincendio; l'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali di CEIPIEMONTE, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni;
 - 3.22 servirsi, per l'esecuzione del Servizio, di macchine e di componenti di sicurezza conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente applicabile, in particolare il d.lgs. n. 81/08;
 - 3.23 assumere ogni responsabilità relativa alla custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche utilizzate per la prestazione del Servizio, curando di apporre targhette o adesivi indicanti il nominativo o il contrassegno dell'Appaltatore aggiudicatario;
 - 3.24 non utilizzare mezzi o attrezzature di proprietà di CEIPIEMONTE;
 - 3.25 assumere il personale dell'appaltatore uscente, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., in ottemperanza alle relative previsioni del CCNL in materia di riassorbimento del personale, ed al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi, in ragione della continuità gestionale dei servizi in argomento e nelle forme consentite dalle norme di legge, a ricollocare gli operatori già impiegati nei servizi oggetto dell'affidamento.
 - 3.26 L'aggiudicatario **prende visione del DUVRI** redatto da CEIPIEMONTE, lo **accetta** e lo sottoscrive e si impegna a rispettarlo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 4. - Caratteristiche Tecniche e qualità del servizio

Il servizio del presente contratto deve essere prestato secondo gli aspetti tecnici e le modalità di espletamento indicati nel Capitolato Speciale d'oneri (allegato n. 7).

Art. 5. - Corrispettivo e pagamento

- 5.1 Il corrispettivo contrattuale è quello indicato nell'offerta economica dell'Appaltatore aggiudicatario e si intende a corpo e comprensivo di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione del Servizio.
- 5.2 Il corrispettivo verrà fatturato mensilmente ed il pagamento sarà effettuato a 60 giorni, fine mese data fattura.
- 5.3 Fatta eccezione per l'I.V.A., a carico di Ceipiemonte, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

Art. 6. - Penale

- 6.1 In caso di inadempimento all'obbligo di prestazione del Servizio con riferimento alle frequenze previste e agli obblighi di cui al precedente articolo 3, CEIPIEMONTE, salvo il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno, avrà diritto di applicare le seguenti penali:
 - euro 100,00 per mancata sostituzione di personale assente;
 - euro 100,00 per inadempimento delle prestazioni con frequenza giornaliera o comunque più che settimanale,



- euro 300,00 per inadempimento delle prestazioni con frequenza settimanale;
 - euro 500,00 per ciascun singolo inadempimento delle prestazioni con frequenza mensile o semestrale.
- 6.2 Le penali applicate da CEIPIEMONTE potranno essere dedotte direttamente dai compensi da corrispondersi all'Appaltatore aggiudicatario;
- 6.3 In tutti i casi di inadempimento, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno, CEIPIEMONTE avrà diritto di richiedere all'Appaltatore aggiudicatario, interventi di ripristino che quest'ultimo è tenuto a rendere senza ritardo e comunque non oltre cinque giorni dalla notifica della richiesta. Tali interventi non daranno luogo ad alcun compenso.

Art. 7. - Garanzie dell'Appaltatore

A garanzia dello svolgimento del servizio di cui all'oggetto, l'Appaltatore si impegna a

- 7.1 costituire e presentare a CEIPIEMONTE, entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.. La garanzia deve prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La garanzia verrà svincolata dalla stazione appaltante a fine contratto.
- 7.2 mantenere, per tutta la durata del Servizio, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri dipendenti (RCO), con un massimale unico minimo di € 500.000,00, per tutta la durata del contratto e della sua eventuale proroga (una copia della polizza deve essere depositata presso CEIPIEMONTE); dalla polizza dovrà risultare che CEIPIEMONTE, nonché i dipendenti, gli amministratori e i collaboratori di CEIPIEMONTE, sono considerati terzi.

Art. 8. - Personale dell'Appaltatore

CEIPIEMONTE non assume alcuna responsabilità per i soggetti che a qualunque titolo collaborino con l'Appaltatore aggiudicatario, rimanendo quest'ultimo l'unico responsabile per il loro operato e per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle norme applicabili.

Art. 9. - Segretezza

- 9.1 L'Appaltatore aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservate, per tutta la durata del presente contratto e successivamente alla sua risoluzione per qualsiasi causa, tutte le informazioni e i dati di cui venga in possesso in qualunque forma e comunque a conoscenza, nell'esecuzione del contratto o comunque in ragione di esso, quindi si impegna a non rivelarli ad alcun terzo e a non divulgarli, in nessun modo e forma, e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- 9.2 L'Appaltatore aggiudicatario è responsabile per l'osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori o consulenti a qualunque titolo.

Art. 10. - Risoluzione

- 10.1 In caso di inadempimento dell'Appaltatore aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla relativa contestazione da parte di CEIPIEMONTE, quest'ultimo ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto e di applicare le penali ritenute più opportune nonché di ottenere dall'Appaltatore il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
- 10.2 In caso di gravi inadempimenti ai sensi degli artt. 1453 ss. cod. civ., quali le parti convengono di considerare in particolare le seguenti circostanze:



- a) mancata reperibilità ingiustificata degli addetti presso la sede di CEIPIEMONTE nell'orario di prestazione del Servizio;
 - b) sospensione anche per un solo giorno o interruzione del Servizio per ragioni non imputabili a CEIPIEMONTE o a forza maggiore;
 - c) subappalto, anche solo parziale, del Servizio in assenza di previa autorizzazione scritta di CEIPIEMONTE;
 - d) mancata applicazione, da parte dell'Appaltatore aggiudicatario, nei confronti dei lavoratori occupati nel Servizio delle condizioni retributive minime previste dal contratto collettivo nazionale applicabile;
 - e) messa in liquidazione dell'Appaltatore aggiudicatario, sua insolvenza, fallimento o sottoposizione a simili procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori o altre circostanze che possano influire sulla buona reputazione dell'Appaltatore aggiudicatario, sul normale corso della sua attività, in particolare circostanze che impediscano la regolare prestazione del Servizio;
 - f) cessione dell'azienda dell'Appaltatore aggiudicatario o del suo ramo di attività relativo alla prestazione del Servizio o comunque variazione significativa della sua titolarità o caratteristiche, anche a seguito di fusione, scissione o trasformazione.
- 10.3 CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere il contratto con effetti immediati, anche nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore aggiudicatario nel corso della procedura per la relativa selezione;
- 10.4 Il recesso da parte dell'Appaltatore aggiudicatario determinerà l'addebito a quest'ultimo degli oneri che CEIPIEMONTE dovrà sostenere per l'individuazione di un nuovo operatore, oltre al risarcimento di tutti gli altri eventuali danni.
- 10.5 In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, CEIPIEMONTE si riserva, ai sensi dell' art. 140 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara di cui all'oggetto, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. CEIPIEMONTE procederà ad interpellare a partire dal soggetto che ha formulato la prima offerta migliore, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 11. - Danni e responsabilità civile

- 11.1 L'Appaltatore aggiudicatario si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare danni a persone e cose; si assume ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto dell'Appaltatore aggiudicatario quanto di CEIPIEMONTE e/o di terzi, in ragione della prestazione del Servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze dell'Appaltatore aggiudicatario relative all'esecuzione del contratto.
- 11.2 A tal fine l'Aggiudicatario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa con primaria compagnia a copertura dei rischi di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che l'Aggiudicatario possa arrecare a CEIPIEMONTE, ai dipendenti e collaboratori della stessa, nonché ai terzi.
- 11.3 Resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Art. 12. - Divieto di cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione, di risoluzione del contratto e risarcimento del danno.



Art. 13. - Responsabile del Servizio

- 13.1 L'Appaltatore aggiudicatario si obbliga a impiegare, nella prestazione del Servizio, propria idonea figura professionale in grado fungere da referente per CEIPIEMONTE, a cui quest'ultimo indirizzerà tutte le comunicazioni relative al Servizio (qui di seguito denominato "Responsabile del Servizio").
- 13.2 In caso di variazione del Responsabile del Servizio, l'Appaltatore aggiudicatario si obbliga a darne comunicazione scritta a CEIPIEMONTE con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e comunque non appena possibile. La sostituzione del Responsabile del Servizio dovrà essere giustificata da gravi motivi quali a titolo esemplificativo, salute del Responsabile del Servizio, interruzione del rapporto di collaborazione con quest'ultimo e potrà avvenire solo con persona di qualifiche non inferiori.

Art. 14. - Direttore dell'Esecuzione

- 14.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore"), nominato da CEIPIEMONTE secondo quanto disposto dall'art. 300 del D.P.R. 207/2010, verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art.119 D.Lgs.163/2006 s.m.i..
- 14.2 Il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da CEIPIEMONTE, assicurando così la regolare esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. 207/2010 s.m.i..

Art. 15. - Tracciabilità dei flussi finanziari

- 15.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi al presente contratto riporteranno, in relazione ad ogni transazione posta in essere, il D.Lgs. 163/2006 s.m.i. identificativo (CIG).
- 15.2 L'Appaltatore aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
- 15.3 L'Appaltatore aggiudicatario deve comunicare a CEIPIEMONTE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della L. 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto, nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate sono comunicate a CEIPIEMONTE entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. CEIPIEMONTE non esegue alcun pagamento all'Appaltatore aggiudicatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento s'intendono sospesi.
- 15.4 CEIPIEMONTE risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, L. 136/2010.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa ex d.lgs. 231/2001

- 16.1 L'Appaltatore dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 precedenti alla stipula del presente contratto e, durante l'esecuzione del contratto, si impegna a vigilare affinché non vengano posti in essere atti in violazione del d.lgs. 231/2001 e integrativi dei reati in esso contemplati, anche attivando tutte le idonee procedure interne.
- 16.2 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da CEIPIEMONTE in attuazione del d.lgs. 231/2001 (pubblicato sul sito www.centroestero.org); in caso di qualsiasi violazione da parte dell'Appaltatore delle



disposizioni del suddetto Codice Etico, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto ai sensi dall'art. 1456 cod.civ., salvo il risarcimento di ogni danno, ivi comprese le somme eventualmente pagate da CEIPIEMONTE in caso di misure sanzionatorie ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Art. 16. - Controversie Foro Competente e Spese contrattuali

- 16.1 Il presente contratto è regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dalla legge italiana.
- 16.2 Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal presente Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. Anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un soggetto di diritto straniero, sarà applicabile la legge italiana.
- 16.3 Il presente contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata.

Art. 17. - Clausole finali

- 17.1 Il presente contratto, composto dal presente testo di 17 articoli, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti ed annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi intervenuti tra le stesse parti; in caso di contrasto tra il presente testo e gli altri documenti qui nominati, il primo prevarrà.
- 17.2 Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata se non mediante atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.
- 17.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.
- 17.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte di CEIPIEMONTE non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che CEIPIEMONTE si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
- 17.5 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà emendato o sostituito da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi intervenuti tra le Parti, continuando, con questi, a regolare la materia; tuttavia, in caso di contrasto, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata delle parti per iscritto.

Torino,

Centro Estero per l'Internazionalizzazione Scpa
Il Direttore Generale - Giuliano Lengo

l'Appaltatore

Si approvano specificamente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. i seguenti artt. 5.1 (onnicomprensività del prezzo), 6.1 (penali per inadempimenti dell'Appaltatore aggiudicatario), 6.2 (compensazione tra debiti dell'Appaltatore aggiudicatario per inadempimento e crediti nei confronti di CEIPIEMONTE), 6.3 (altre conseguenze dell'inadempimento dell'Appaltatore aggiudicatario), 7 (garanzie dell'Appaltatore), 9 (segretezza), 10.1 e 10.2 (risoluzione per inadempimento), 10.3 (recesso dell'Appaltatore aggiudicatario), 11 (assenza di responsabilità di CEIPIEMONTE per danni a persone e cose), 16 (controversie)

l'Appaltatore
